

COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO

Provincia di Como • Regione Lombardia

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22/09/2026

SOMMARIO

PARTE I - PRINCIPI FONDAMENTALI	5
<i>Art. 1 - Natura giuridica</i>	<i>5</i>
<i>Art. 2 - Finalità</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione</i>	<i>6</i>
<i>Art. 4 - Territorio e sede comunale</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5 - Albo pretorio e sito internet istituzionale</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6 - Gonfalone e Stemma</i>	<i>6</i>
PARTE II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE.....	8
Titolo I - ORGANI DI GOVERNO	8
<i>Art. 7 - Organi di governo.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 8 - Consiglio Comunale</i>	<i>8</i>
<i>Art. 9 - Competenze del Consiglio Comunale.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10 - Sessioni e convocazioni del Consiglio Comunale</i>	<i>8</i>
<i>Art. 11 - Commissioni consiliari</i>	<i>9</i>
<i>Art. 12 - Attribuzioni delle commissioni consiliari</i>	<i>9</i>
<i>Art. 13 - Consiglieri comunali</i>	<i>10</i>
<i>Art. 14 - Prerogative dei consiglieri comunali</i>	<i>10</i>
<i>Art. 15 - Gruppi consiliari</i>	<i>11</i>
<i>Art. 16 - Composizione della Giunta Comunale</i>	<i>11</i>
<i>Art. 17 - Nomina e prerogative della Giunta Comunale.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 18 - Funzionamento della Giunta Comunale</i>	<i>11</i>
<i>Art. 19 - Attribuzioni della Giunta Comunale.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 20 - Quorum. Deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale</i>	<i>12</i>
<i>Art. 21 - Sindaco</i>	<i>12</i>
<i>Art. 22 - Attribuzioni del Sindaco</i>	<i>13</i>
<i>Art. 23 - Attribuzioni di organizzazione</i>	<i>13</i>
<i>Art. 24 - Deleghe agli assessori ed ai consiglieri comunali</i>	<i>13</i>
<i>Art. 25 - Vicesindaco</i>	<i>14</i>
TITOLO II - UFFICI E PERSONALE.....	14
Capo I - Disposizioni generali	14
<i>Art. 26 - Fonti.....</i>	<i>14</i>

<i>Art. 27 - Principio fondamentale della distinzione dei ruoli</i>	14
<i>Art. 28 - Principi di organizzazione</i>	15
<i>Art. 29 - Criteri di attuazione.....</i>	15
Capo II - Personale direttivo.....	15
<i>Art. 30 - Responsabili degli uffici e dei servizi</i>	15
<i>Art. 31 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi</i>	16
<i>Art. 32 - Segretario Comunale</i>	16
<i>Art. 33 - Vicesegretario Comunale.....</i>	16
<i>Art. 34 - Dirigenti comunali a contratto o di alta specializzazione.....</i>	16
<i>Art. 35 - Responsabili degli uffici e dei servizi titolari di funzioni dirigenziali.....</i>	17
<i>Art. 36 - Personale comunale</i>	17
Titolo III - SERVIZI COMUNALI.....	18
<i>Art. 37 - Forme di gestione</i>	18
<i>Art. 38 - Gestione in economia</i>	18
<i>Art. 39 - Aziende Speciali.....</i>	18
<i>Art. 40 - Struttura delle Aziende Speciali</i>	18
<i>Art. 41 - Società per azioni o a responsabilità limitata</i>	19
<i>Art. 42 - Convenzioni</i>	19
<i>Art. 43 - Consorzi.....</i>	19
<i>Art. 44 - Accordi di programma</i>	19
Titolo IV - CONTROLLO INTERNO	20
<i>Art. 45 - Sistema dei controlli interni.....</i>	20
<i>Art. 46 - Principi dell'attività finanziaria e del controllo</i>	20
<i>Art. 47 - Organo di revisione</i>	21
<i>Art. 48 - Controllo di gestione</i>	21
PARTE III - ORDINAMENTO FUNZIONALE.....	22
Titolo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE	22
Capo I - Organizzazione territoriale.....	22
<i>Art. 49 - Associazionismo.....</i>	22
<i>Art. 50 - Sostegno alle associazioni</i>	22
<i>Art. 51 - Volontariato civico.....</i>	22
<i>Art. 52 - Norme a tutela dei disabili</i>	23
Capo II - Forme collaborative	23
<i>Art. 53 - Principio di cooperazione</i>	23

<i>Art. 54 - Convenzioni</i>	23
<i>Art. 55 - Consorzi.....</i>	23
<i>Art. 56 - Unione di Comuni.....</i>	23
<i>Art. 57 - Accordi di programma</i>	23
Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE	24
<i>Art. 58 - Partecipazione</i>	24
<i>Art. 59 - Consiglio Comunale dei Ragazzi.....</i>	24
Capo I - Iniziativa politica e amministrativa.....	24
<i>Art. 60 - Interventi nel procedimento amministrativo.....</i>	24
<i>Art. 61 - Istanze civiche.....</i>	25
<i>Art. 62 - Petizioni civiche.....</i>	25
<i>Art. 63 - Proposte civiche.....</i>	25
<i>Art. 64 - Assemblee pubbliche.....</i>	26
<i>Art. 65 - Consultazioni</i>	26
Capo II - Associazionismo e partecipazione.....	26
<i>Art.66 - Principi generali.....</i>	26
<i>Art. 67 - Organismi di partecipazione</i>	26
<i>Art. 68 - Consulta Comunale dei Giovani.....</i>	26
<i>Art. 69 - Incentivazione</i>	27
Capo III - Referendum e diritti di accesso	27
<i>Art. 70 - Referendum consultivo.....</i>	27
<i>Art. 71 - Diritto di accesso.....</i>	27
<i>Art. 72 - Diritto di informazione</i>	27
Titolo III - FUNZIONE NORMATIVA.....	28
<i>Art. 73 - Statuto.....</i>	28
<i>Art. 74 - Regolamenti comunali</i>	28
<i>Art. 75 - Norme transitorie e finali</i>	28

PARTE I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Natura giuridica

1. Il Comune di Uggiate con Ronago è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale della comunità cittadina secondo i principi della Costituzione e delle leggi dello Stato.

2. Il territorio del Comune di Uggiate con Ronago è il risultato della fusione del Comune di Ronago con il Comune di Uggiate Trevano, già enti locali autonomi, di cui vengono riconosciuti la soggettività storica e culturale ed i caratteri dell'originaria identità comunitaria, confermandone, tutelandone e garantendone le tradizioni civili e sociali.

3. L'autogoverno del Comune si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale, economico e turistico del proprio territorio, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze politiche, delle forze sociali economiche e sindacali all'Amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi della comunità locale.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) superamento degli squilibri economici sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
- b) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- c) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l'attività degli enti del Terzo settore;
- d) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
- e) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione, anche attraverso forme di accoglienza;
- f) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- g) superamento di ogni discriminazione, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità fra tutte le componenti del tessuto economico e sociale;
- h) effettività del diritto allo studio, promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
- i) promozione di una adeguata politica culturale della legalità e avvio di ogni iniziativa atta a garantire la sicurezza dei cittadini;
- l) promozione della parità di genere e delle pari opportunità, prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e valorizzazione delle diversità;
- m) rispetto del principio di uguaglianza sostanziale e promozione dell'equilibrata rappresentanza di genere negli organi e negli organismi di propria competenza, promuovendo la piena partecipazione di tutte le persone alla vita civile, sociale, culturale, economica e istituzionale della comunità locale.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, politiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con le unioni dei comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione territoriale del Comune di Uggiate con Ronago è costituita dalle località storiche di Uggiate-Trevano e Ronago.
2. Il territorio del Comune si estende per 7,87 kmq, e confina con i Comuni di Albiolo, Bizzarone, Chiasso (CH - TI), Colverde, Faloppio, Valmorea e Novazzano (CH - TI).
3. Il Palazzo Comunale, sede comunale, è ubicato in Piazza della Pieve n. 1, località Uggiate Trevano nel Comune di Uggiate con Ronago.
4. Le adunanze degli organi collegiali del Comune si svolgono di norma presso la sede comunale. Il Consiglio Comunale si riunisce nell'apposita sala consiliare. Per motivate esigenze istituzionali, organizzative o di interesse pubblico, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale possono riunirsi in luoghi diversi dalla sede comunale, purché situati nel territorio comunale e previa adeguata informazione alla cittadinanza.
5. Le sedute degli organi collegiali, delle commissioni, degli organismi consultivi e delle conferenze di servizi possono svolgersi anche mediante collegamento telematico, in modalità integrale o mista, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, che assicura l'identificazione dei partecipanti, il regolare svolgimento della seduta, la verifica del numero legale, l'esercizio del diritto di intervento e di voto, nonché la pubblicità delle sedute nei casi previsti dalla legge.

Art. 5 - Albo pretorio e sito internet istituzionale

1. Il Comune assicura l'attività amministrativa secondo i principi di trasparenza, pubblicità, accessibilità, imparzialità e partecipazione dei cittadini, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Comune è dotato di un sito *internet* istituzionale quale principale strumento di informazione, comunicazione e pubblicazione degli atti e dei documenti amministrativi.
3. Presso il sito *internet* istituzionale è istituito l'Albo Pretorio informatico, destinato alla pubblicazione degli atti e dei provvedimenti per i quali la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedono l'obbligo di pubblicazione.
4. Le forme di pubblicazione, consultazione, accesso e conservazione degli atti, nonché le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e tutela dei dati personali, sono disciplinate dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti comunali.
5. Il Comune garantisce l'accessibilità e la fruibilità delle informazioni pubblicate, favorendo la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa da parte della collettività.

Art. 6 - Gonfalone e Stemma

1. Il Comune ha un proprio Gonfalone e Stemma, secondo le disposizioni di legge. Negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Comune di Uggiate con Ronago.

2. Il Gonfalone e lo Stemma Comunale sono concessi dal Presidente della Repubblica, previa richiesta deliberata dal Consiglio Comunale.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, può essere esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

4. La legge e il regolamento comunale disciplinano l'uso del Gonfalone e dello Stemma. La Giunta Comunale può comunque acconsentire all'utilizzo dello stemma a enti o associazioni operanti nel territorio Comunale.

PARTE II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Titolo I - ORGANI DI GOVERNO

Art. 7 - Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.
2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali, nel rispetto del principio di imparzialità e buona amministrazione.

Art. 8 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità locale, determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente ed esercita il controllo sull'attività dell'Amministrazione secondo le competenze attribuite dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e opera secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento consiliare.
3. La Presidenza del Consiglio è assegnata al Sindaco secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale.
4. I consiglieri esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato e nell'esclusivo interesse della comunità amministrata.

Art. 9 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze tassativamente previste dalla legge ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nel regolamento consiliare.
2. Il Consiglio Comunale richiede, in prima convocazione, la presenza della metà dei consiglieri assegnati, oltre al Sindaco. Mentre, in seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri, senza computare a tale fine il Sindaco. Per il *quorum* si rinvia altresì al successivo articolo 20.
3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
5. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
6. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10 - Sessioni e convocazioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, cui compete altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lettera b) del successivo comma 3 del presente articolo.

2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Sindaco;
- b) per deliberazione della Giunta, che fissa, altresì, il giorno della seduta;
- c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

4. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 3, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.

5. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato anche a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al recapito dei consiglieri, previa apposita autorizzazione degli interessati, nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;
- b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione straordinaria;
- c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

6. Ai fini della sessione d'urgenza, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 11 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali, con funzioni istruttorie, consultive e propositive.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. Detti partecipanti, comunque non hanno potestà deliberativa.

4. Le Commissioni possono sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio sulla base delle designazioni vincolanti dei Capogruppo Consiliari.

6. Le Commissioni, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi. I partecipanti che non sono membri della Commissione non hanno potere deliberante.

7. Il regolamento consiliare può prevedere l'istituzione di commissioni miste con la partecipazione di componenti esperti esterni al Consiglio.

Art. 12 - Attribuzioni delle commissioni consiliari

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, nella materia di propria competenza al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- a) nomina del presidente, vicepresidente e del segretario della commissione;
- b) procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

c) forme per l'esternazione dei pareri in ordine a quelle iniziative intraprese dall'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 13 - Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica, i diritti e i doveri dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità locale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato la maggiore cifra individuale, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco eletto e dei candidati alla carica di Sindaco. In caso di parità, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate secondo le modalità previste dalla legge all'articolo 38 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Il Consiglio provvede alla surroga nei termini previsti dalla legge.

4. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella medesima lista, secondo le modalità previste dalla legge.

5. Il consigliere comunale che, senza giustificato motivo, risulti assente a tre sedute consiliari consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica dal Consiglio Comunale.

6. Prima della dichiarazione di decadenza, l'interessato deve essere formalmente informato dell'avvio del procedimento e invitato a presentare eventuali giustificazioni e osservazioni entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

7. Il Consiglio Comunale valuta le motivazioni addotte dall'interessato e delibera in merito con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e partecipazione procedimentale.

8. Le modalità di contestazione delle assenze, le ipotesi di giustificato motivo e il procedimento di dichiarazione di decadenza sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 14 - Prerogative dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno diritto:

a) di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale;

b) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

c) di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

d) di visionare, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento consiliare, gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa; a tal fine sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. Un quinto dei consiglieri comunali possono richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale, indicando le pratiche da iscrivere all'ordine del giorno.

3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento consiliare.

4. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.

5. Il diritto dei consiglieri comunali di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso dell'Amministrazione, utili all'espletamento del proprio mandato, deve essere esercitato nel rispetto

degli altri interessi riconosciuti e tutelati dall'ordinamento, con particolare riguardo alla dignità e alla riservatezza delle persone, secondo il necessario bilanciamento tra gli interessi coinvolti.

Art. 15 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali devono costituirsi in gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare e ne danno comunicazione al Sindaco e al Consiglio. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che hanno riportato il maggior numero di voti per ciascuna lista.

2. Il regolamento consiliare disciplina la Conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

3. Nel corso del mandato possono essere costituiti nuovi gruppi consiliari mediante comunicazione al Sindaco e al Consiglio. In caso di costituzione di gruppo misto il gruppo può essere composto anche da un solo consigliere.

Art. 16 - Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori previsto dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. La concreta individuazione degli assessori è demandata al Sindaco con proprio decreto.

Art. 17 - Nomina e prerogative della Giunta Comunale

1. Il Sindaco nomina gli assessori, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

2. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

3. I componenti della Giunta sono presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla sostituzione ovvero alla redistribuzione delle relative deleghe, nel rispetto della legge e degli equilibri previsti dall'ordinamento.

Art. 18 - Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa in modo comunque da garantire la piena partecipazione e la conoscibilità degli argomenti in esame anche mediante comunicazioni telematiche.

3. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

4. Con apposito regolamento interno si può stabilire che le sedute si svolgano, in tutto o in parte, in videoconferenza.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 19 - Attribuzioni della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio. Riferisce annualmente sul suo operato al Consiglio, con particolare riguardo all'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 20 - Quorum. Deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, oltre al Sindaco.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati non computando il Sindaco nel numero legale per la validità della seduta.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dal Regolamento e non intervengano alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza: i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi; coloro che escono dalla sala prima della votazione.

5. Salvo i casi previsti dalla legge, le deliberazioni consiliari sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio, presenti e votanti, non considerando espressioni di voto le astensioni, mentre le schede bianche e nulle, concretando pur sempre espressione dell'esercizio del diritto di voto, concorreranno alla quantificazione del numero dei votanti ai fini della determinazione del *quorum* deliberativo.

6. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola, con votazione palese, salvo diversa indicazione prevista dalla legge. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento della qualità soggettiva di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

7. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono ordinariamente pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Consiglio dispone la trattativa dell'argomento in seduta segreta.

8. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta è a cura del Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea, dal Vicesegretario Comunale ovvero, in assenza, dal consigliere anziano o dal consigliere che segue in lista con la maggiore cifra elettorale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

9. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21 - Sindaco

1. Il Sindaco è il Capo del governo locale.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

3. La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, nonché le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 22 - Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune, responsabile dell'amministrazione comunale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi. Quale Ufficiale del Governo esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale demandati al Comune. La rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio, spetta al Sindaco nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.

2. Il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, conferisce gli incarichi previsti dalla legge e attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dagli strumenti organizzativi dell'Ente. Esercita poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture organizzative comunali.

3. In particolare, nell'esercizio delle proprie funzioni di sovrintendenza e coordinamento, il Sindaco:

- a) vigila sull'attività dell'Amministrazione comunale;
- b) può richiedere ai responsabili degli uffici e dei servizi informazioni, atti e documenti necessari all'esercizio delle proprie funzioni;
- c) impartisce direttive e indirizzi generali per l'attuazione degli obiettivi dell'Amministrazione;
- d) verifica il perseguimento degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi di governo;
- e) convoca e presiede il Consiglio Comunale nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento;
- f) convoca i referendum comunali nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto;
- g) esercita il potere di ordinanza nelle ipotesi previste dalla normativa vigente.

Art. 23 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio e lo presiede, nonché, quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri, provvede alla convocazione entro i termini di legge;
- b) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) presiede e vigila sul corretto svolgimento dei Consigli nei termini previsti dalla legge e dal regolamento consiliare;
- d) propone gli argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) può delegare alcune sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori ovvero ad uno o più consiglieri comunali;
- f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 24 - Deleghe agli assessori ed ai consiglieri comunali

1. Il Sindaco attribuisce agli assessori specifiche deleghe riferite a settori omogenei di attività o a particolari materie, mantenendo la titolarità delle funzioni e la responsabilità generale dell'azione amministrativa.

2. Le deleghe sono conferite nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge agli organi di governo e del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione.

3. Il Sindaco può altresì conferire a uno o più consiglieri comunali incarichi di studio, approfondimento, collaborazione o supporto in specifiche materie o progetti di interesse dell'Amministrazione.

4. Gli incarichi conferiti ai consiglieri non comportano l'adozione di atti amministrativi, non attribuiscono poteri gestionali o di rappresentanza esterna e non determinano compensi, indennità o ulteriori oneri a carico del Comune.

5. Le deleghe agli assessori e gli incarichi ai consiglieri sono conferiti con decreto del Sindaco e sono comunicati al Consiglio Comunale alla prima seduta utile.

6. Le deleghe e gli incarichi possono essere modificati o revocati in qualsiasi momento dal Sindaco.

Art. 25 - Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, esercita tutte le funzioni del Sindaco.

2. Deve essere consigliere comunale.

TITOLO II - UFFICI E PERSONALE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 26 - Fonti

1. L'organizzazione burocratica del Comune si informa ai principi generali sanciti dal presente Statuto nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione e delle leggi.

2. I principi generali di organizzazione burocratica dell'amministrazione si attuano attraverso regolamenti di organizzazione o comunque denominati, ovvero, sulla base degli stessi, mediante atti di organizzazione.

3. I regolamenti di organizzazione sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente Statuto.

4. Gli atti di organizzazione sono adottati dalla Giunta Comunale ovvero dalla dirigenza comunale nel rispetto della distinzione tra poteri di indirizzo e controllo e attribuzioni di gestione amministrativa.

5. La titolarità delle funzioni dirigenziali è attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi nominati dal Sindaco tra il personale comunale avente i requisiti secondo la disciplina propria dell'ordinamento professionale dei dipendenti comunali, così come determinato dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel tempo o, in assenza, secondo la disciplina regolamentare comunale. Pertanto ogni riferimento del presente Statuto alla dirigenza è da intendersi riferito alla funzione dirigenziale e il riferimento ai dirigenti è da intendersi riferito ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 27 - Principio fondamentale della distinzione dei ruoli

1. L'intera disciplina statutaria dell'organizzazione amministrativa del Comune si uniforma, anzitutto, al principio secondo cui i poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa è attribuita alla dirigenza comunale.

2. Il principio generale di cui al comma 1, si attua mediante: un progressivo riorientamento di provvedimenti amministrativi degli organi elettivi verso le scelte di competenza; un processo permanente di riqualificazione culturale e professionale dell'intero apparato burocratico e in particolare della dirigenza comunale prevedendo allo scopo appositi fondi nei bilanci comunali.

3. Il Sindaco e il Segretario Comunale sono congiuntamente garanti della concretizzazione e dello sviluppo del principio generale di cui al presente articolo.

Art. 28 - Principi di organizzazione

1. L'organizzazione amministrativa del Comune si ispira ai principi di autonomia, funzionalità, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, responsabilità e valorizzazione delle competenze professionali.

2. L'assetto organizzativo è definito in relazione alle funzioni istituzionali attribuite al Comune e alle esigenze della comunità locale, secondo criteri di flessibilità e adeguatezza operativa.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi assicura la chiara individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei processi decisionali, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa.

4. Il Comune promuove la professionalità e la formazione continua del personale, valorizzandone le competenze e favorendone lo sviluppo professionale.

5. L'attività amministrativa è improntata al perseguimento dei risultati, al miglior impiego delle risorse disponibili e al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento.

6. Gli uffici e i servizi operano in modo coordinato, osservando il dovere del pubblico dipendente di leale collaborazione interna, la circolazione delle informazioni e l'utilizzo delle tecnologie digitali per assicurare l'efficienza dell'azione amministrativa.

Art. 29 - Criteri di attuazione

1. Per l'attuazione dei principi organizzativi stabiliti dal presente Statuto, il Comune adotta gli strumenti di programmazione e organizzazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la coerenza tra obiettivi istituzionali, assetto organizzativo, risorse disponibili e bisogni della comunità locale.

2. L'organizzazione comunale è improntata a criteri di flessibilità, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, semplificazione amministrativa e miglioramento continuo della qualità dei servizi resi ai cittadini.

3. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi il Comune favorisce:

- a) la chiara individuazione delle responsabilità e delle competenze;
- b) il coordinamento tra le diverse strutture organizzative;
- c) la valorizzazione delle professionalità interne;
- d) la formazione e l'aggiornamento del personale;
- e) la digitalizzazione dei processi amministrativi;
- f) l'accessibilità e la prossimità dei servizi ai cittadini.

4. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato da apposito regolamento che individua la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento degli uffici, i criteri di gestione del personale e gli strumenti di programmazione e controllo.

5. Le scelte organizzative sono adottate nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Capo II - Personale direttivo

Art. 30 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le funzioni gestionali attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, organizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

2. Essi operano con autonomia gestionale nell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dagli organi di governo, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestionali.

Art. 31 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ai responsabili degli uffici e dei servizi spettano tutti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
2. Essi esercitano le proprie funzioni con autonomia gestionale nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi definiti dagli organi di governo dell'Ente, adottando gli atti e i provvedimenti di competenza ed organizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali loro assegnate.
3. I responsabili dirigono e coordinano le strutture organizzative cui sono preposti e rispondono dei risultati conseguiti, della correttezza amministrativa dell'azione svolta e dell'efficiente utilizzo delle risorse assegnate.
4. Le ulteriori attribuzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi sono stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dagli atti di organizzazione dell'Ente.

Art. 32 - Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali articolato in Sezioni Regionali per ciascuna Regione.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionale dell'ufficio di Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva di categoria.
4. Al Segretario spetta il coordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune e su richiesta si esprime in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.
6. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
7. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco.
8. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
9. Al Segretario Comunale possono essere assegnati singoli procedimenti che implicano complesse cognizioni giuridiche e solo in via straordinaria e temporanea della responsabilità di un settore ai sensi delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di categoria.

Art. 33 - Vicesegretario Comunale

1. La qualifica di Vicesegretario Comunale può essere attribuita al funzionario apicale del Comune, che sia in possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di Segretario Comunale.
2. Esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento del titolare.

Art. 34 - Dirigenti comunali a contratto o di alta specializzazione

1. Il Comune può conferire incarichi a tempo determinato per la copertura di posizioni dirigenziali, di elevata qualificazione o di alta specializzazione nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

2. Gli incarichi sono conferiti sulla base di comprovata competenza professionale, specializzazione ed esperienza nelle materie oggetto dell'incarico.

3. Il rapporto di lavoro, la durata dell'incarico, il trattamento economico, le cause di cessazione e ogni altro aspetto relativo al conferimento degli incarichi sono disciplinati dalla legge, dai contratti collettivi e dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Il conferimento degli incarichi avviene nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 35 - Responsabili degli uffici e dei servizi titolari di funzioni dirigenziali

1. Nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni previste dall'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi nominati dal Sindaco, secondo quanto previsto dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi esercitano in autonomia le funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica loro attribuite, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente.

3. Ad essi competono tutti gli atti di gestione che la legge non riserva espressamente agli organi di indirizzo politico, compresa l'adozione di provvedimenti amministrativi, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali assegnate e la gestione delle relative risorse finanziarie.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati, della correttezza amministrativa, dell'efficienza gestionale e dei risultati conseguiti nell'ambito delle competenze attribuite.

5. Il conferimento, la durata, la revoca, la sostituzione e la valutazione degli incarichi di responsabilità sono disciplinati dalla normativa vigente e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

6. L'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi si conforma ai principi di legalità, imparzialità, buon andamento, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa.

Art. 36 - Personale comunale

1. Il Comune riconosce il personale quale risorsa essenziale per il perseguimento delle finalità istituzionali e per l'efficace erogazione dei servizi alla collettività.

2. L'organizzazione e la gestione del personale si conformano ai principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, valorizzazione delle competenze professionali, pari opportunità e benessere organizzativo.

3. Il reclutamento del personale avviene secondo atti di programmazione del fabbisogno e nel rispetto dei principi costituzionali, delle disposizioni di legge e delle procedure che garantiscono adeguata pubblicità, imparzialità e pari accesso agli impieghi pubblici. La Giunta Comunale può adottare eventuali atti integrativi a contenuto organizzativo emanati nell'ambito della residuale competenza assegnata dal Comune e non coperta da riserva di legge.

4. Il Comune promuove la formazione, l'aggiornamento professionale e la crescita delle competenze del personale, favorendo percorsi di sviluppo coerenti con le esigenze organizzative dell'Ente.

5. L'organizzazione del lavoro, di competenza della Giunta Comunale e del Segretario Comunale, è improntata a criteri di flessibilità, collaborazione e responsabilizzazione del personale, nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva.

6. Il sistema di valutazione e di incentivazione del personale è orientato al miglioramento della qualità dei servizi, al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente e alla valorizzazione del merito.

7. Il mansionario è stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale per il comparto enti locali e può essere integrato da atti di organizzazione nel rispetto dei principi di proporzionalità, pertinenza alla qualifica professionale assegnata ed equivalenza delle mansioni richieste al personale dipendente non dirigente.

Titolo III - SERVIZI COMUNALI

Art. 37 - Forme di gestione

1. Il Comune istituisce e gestisce servizi pubblici locali diretti a soddisfare bisogni della comunità e a promuovere lo sviluppo sociale, civile ed economico del territorio, secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e qualità delle prestazioni.

2. La scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici locali è effettuata nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto della natura del servizio, delle esigenze della collettività, della sostenibilità economica e della tutela dell'interesse pubblico generale e specifica alla razionalizzazione degli organismi gestionali.

3. Il Comune esercita le funzioni e organizza i servizi pubblici avvalendosi delle modalità gestionali consentite dalla legge, individuando di volta in volta la soluzione più idonea in relazione alle caratteristiche del servizio, agli obiettivi perseguiti e alle esigenze della comunità locale.

4. Nell'organizzazione e nella gestione dei servizi pubblici locali il Comune favorisce la collaborazione istituzionale con altri Enti pubblici e valorizza il contributo delle realtà associative e del volontariato operanti sul territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

5. La gestione dei servizi pubblici locali è orientata ai principi di: efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa; economicità della gestione; equità nell'accesso ai servizi; qualità delle prestazioni rese agli utenti; continuità e regolarità del servizio; trasparenza e partecipazione dei cittadini.

6. Le forme organizzative e gestionali dei singoli servizi sono disciplinate dalla normativa vigente e dagli atti adottati dagli organi competenti dell'Ente.

7. I principi di cui al comma 5 sono perseguiti anche attraverso l'attivazione di idonee forme di collaborazione con gli enti locali, avvalendosi di ogni Istituto previsto dal diritto pubblico e privato.

Art. 38 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 39 - Aziende Speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti dall'Ente.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 40 - Struttura delle Aziende Speciali

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda Speciale sono disciplinati dal relativo statuto, nel rispetto della legge e degli indirizzi stabiliti dal Comune.

2. Sono organi dell'Azienda Speciale quelli previsti dalla legge e dal relativo statuto.

3. La direzione dell'Azienda è affidata a un direttore nominato secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto dell'Azienda, sulla base di requisiti di professionalità, competenza ed esperienza.

4. Il Comune esercita nei confronti dell'Azienda Speciale le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 41 - Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di Amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di Amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 42 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 43 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti pubblici per la gestione associata di servizi o per l'esercizio di attività di interesse comune, nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

2. La partecipazione del Comune al consorzio è deliberata dal Consiglio Comunale, che approva la convenzione e lo statuto consortile secondo le maggioranze previste dalla legge.

3. Lo statuto e la convenzione disciplinano l'organizzazione, il funzionamento, i rapporti finanziari tra gli enti partecipanti e le forme di controllo sull'attività del consorzio.

4. Il Comune è rappresentato negli organi consortili dal Sindaco o da un suo delegato, secondo quanto previsto dalla legge, dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

5. Il Comune esercita le funzioni di indirizzo e controllo nei confronti del consorzio secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli atti costitutivi del medesimo.

Art. 44 - Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di

altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere approvata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Titolo IV - CONTROLLO INTERNO

Art. 45 - Sistema dei controlli interni

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento il sistema dei controlli interni previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire la legittimità, la regolarità, la correttezza, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa.

2. Il sistema dei controlli interni è finalizzato a verificare il perseguimento degli obiettivi programmati, la qualità dei servizi erogati, la corretta gestione delle risorse pubbliche e la conformità dell'azione amministrativa ai principi di legalità, trasparenza e buon andamento.

3. Al sistema dei controlli interni partecipano il Segretario Comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi e gli altri soggetti individuati dalla legge e dai regolamenti comunali, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità.

4. Le modalità di svolgimento dei controlli, le relative procedure, gli strumenti di monitoraggio e le forme di raccordo tra gli organi politici e la struttura amministrativa sono disciplinati dal regolamento comunale sui controlli interni.

5. I risultati dell'attività di controllo costituiscono elemento di supporto per la programmazione, la valutazione dei risultati, il miglioramento organizzativo e l'adozione delle eventuali misure correttive.

Art. 46 - Principi dell'attività finanziaria e del controllo

1. Il sistema di programmazione, bilancio e rendicontazione del Comune è improntato ai principi di legalità, trasparenza, veridicità, attendibilità, equilibrio finanziario, responsabilità e sostenibilità della gestione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Gli strumenti di programmazione e i documenti contabili devono consentire agli organi di governo, ai cittadini e agli organismi di controllo di verificare il perseguimento degli obiettivi dell'Ente, l'impiego delle risorse pubbliche e i risultati conseguiti.

3. L'attività finanziaria e contabile del Comune è orientata al rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, assicurando la corretta gestione delle risorse e la tutela degli equilibri di bilancio.

4. L'Organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, secondo le attribuzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

5. I regolamenti comunali disciplinano le procedure di programmazione, gestione, controllo e rendicontazione, nonché le forme di raccordo tra gli organi di governo, l'Organo di revisione e la struttura amministrativa dell'Ente.

Art. 47 - Organo di revisione

1. L'Organo di revisione economico-finanziaria è nominato e opera secondo le disposizioni della legge, che disciplinano la durata e il numero massimo degli incarichi attribuiti.
2. L'Organo di revisione esercita le funzioni di vigilanza, controllo e collaborazione previste dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale e formula osservazioni e proposte volte al miglioramento della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente.
4. L'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente necessari all'espletamento delle proprie funzioni.
5. In presenza di gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, l'Organo di revisione provvede alle segnalazioni previste dalla legge.

Art. 48 - Controllo di gestione

1. Il Comune adotta strumenti e procedure di controllo di gestione finalizzati a verificare il grado di attuazione degli obiettivi programmati, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.
2. Il controllo di gestione costituisce strumento di supporto agli organi di governo e alle strutture organizzative dell'Ente per la valutazione dei risultati conseguiti e per il miglioramento della qualità dei servizi erogati.
3. Gli strumenti di programmazione e rendicontazione dell'Ente devono consentire la verifica dello stato di attuazione dei programmi, del conseguimento degli obiettivi assegnati e dei risultati ottenuti in relazione alle risorse impiegate.
4. I risultati del controllo di gestione sono utilizzati dagli organi di governo e dalla struttura amministrativa per il miglioramento dell'efficienza organizzativa, dell'efficacia dei servizi e della sostenibilità economico-finanziaria dell'Ente.
5. Le modalità di svolgimento del controllo di gestione, gli indicatori di monitoraggio e le forme di raccordo con il sistema dei controlli interni sono disciplinati dai regolamenti comunali e dagli strumenti di programmazione previsti dalla legge.
6. Il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale, il Segretario Comunale, l'Organo di revisione e i responsabili degli uffici e dei servizi utilizzano, secondo le rispettive competenze, le informazioni derivanti dal controllo di gestione ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo, controllo, verifica e valutazione.

PARTE III - ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I - Organizzazione territoriale

Art. 49 - Associazionismo

1. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle associazioni, degli enti del Terzo settore e delle altre formazioni sociali quali espressioni della partecipazione dei cittadini alla vita della comunità locale.

2. Il Comune promuove e sostiene l'associazionismo operante sul territorio comunale, favorendone il coinvolgimento nelle attività di interesse generale e nei processi partecipativi.

3. Per favorire il rapporto tra l'Amministrazione comunale e il mondo associativo possono essere istituiti forme di consultazione, coordinamento e partecipazione, secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunali.

4. Il Comune può istituire un albo delle associazioni e organismi rappresentativi operanti sul territorio, disciplinandone requisiti, modalità di iscrizione e aggiornamento con apposito regolamento.

5. Le associazioni iscritte all'Albo possono essere consultate, nelle forme previste dai regolamenti, sulle materie di interesse inerenti ai rispettivi ambiti di attività.

Art. 50 - Sostegno alle associazioni

1. Il Comune riconosce il valore sociale, culturale, educativo, sportivo e solidaristico delle associazioni operanti sul territorio e ne promuove l'attività quale espressione della partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.

2. Nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pari opportunità, il Comune può concedere contributi, vantaggi economici, beni, servizi o altre forme di sostegno alle associazioni e agli enti operanti per finalità di interesse generale, secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'apposito regolamento comunale.

3. Il Comune può promuovere forme di collaborazione con le associazioni per la realizzazione di attività, servizi e progetti di interesse pubblico.

4. I soggetti beneficiari di contributi o altre forme di sostegno sono tenuti agli obblighi di rendicontazione e trasparenza previsti dalla normativa vigente e dall'apposito regolamento comunale.

Art. 51 - Volontariato civico

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché della tutela dell'ambiente.

2. Il volontario può esprimere il proprio punto di vista sui programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per il raggiungimento di obiettivi condivisi e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

4. L'attività di volontariato non instaura in alcun modo un rapporto di lavoro, non può sostituire personale dipendente nelle funzioni istituzionali e viene svolto nel rispetto di apposito Regolamento.

Art. 52 - Norme a tutela dei disabili

1. I regolamenti del Comune individuano gli idonei meccanismi di coordinamento degli interventi di assistenza, integrazione sociale e tutela delle persone disabili con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero esistenti nel territorio comunale.

2. Il regolamento disciplina, in particolare, compiutamente le modalità organizzative del servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti dei servizi di cui al comma 1.

Capo II - Forme collaborative

Art. 53 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire gli obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei modi e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 54 - Convenzioni

1. La disciplina delle convenzioni tra il Comune e altri enti pubblici, finalizzate allo svolgimento coordinato di funzioni e servizi, è contenuta nell'articolo 42 del presente Statuto.

Art. 55 - Consorzi

1. La disciplina della partecipazione del Comune ai consorzi tra enti locali e ad altre forme associative è contenuta nell'articolo 43 del presente Statuto.

Art. 56 - Unione di Comuni

1. Il Comune, al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa, l'esercizio delle funzioni e l'erogazione dei servizi pubblici, può costituire o aderire a Unioni di Comuni secondo le modalità previste dalla legge.

2. La costituzione o l'adesione a un'Unione è deliberata dal Consiglio Comunale nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento vigente.

3. Il Comune favorisce le forme associative tra enti locali volte al conseguimento di maggiori livelli di efficienza, economicità e integrazione dei servizi a beneficio della comunità.

Art. 57 - Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in Leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere forme per la composizione delle controversie con esclusione dell'arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare: determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo; individuare attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento

e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti; assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 58 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità alla funzione di rappresentanza degli organi elettivi e rafforza la partecipazione democratica e la collaborazione tra cittadini e istituzioni locali.

2. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere su specifici problemi.

Art. 59 - Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.).

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Capo I - Iniziativa politica e amministrativa

Art. 60 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, al ricorrere dei presupposti fissati dalla legge 7 dicembre 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro i termini di legge dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute, deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli non estensibili per motivi di riservatezza.

Art. 61 - Istanze civiche

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, dal Segretario Comunale o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 62 - Petizioni civiche

1. I cittadini, singolarmente o in forma associata, possono rivolgere petizioni agli organi del Comune per sollecitare interventi su questioni di interesse generale o per rappresentare esigenze della comunità locale.

2. Le petizioni sono assegnate all'organo competente per materia, che ne cura l'esame e assume le determinazioni conseguenti entro i successivi sessanta giorni.

3. L'Amministrazione è tenuta a fornire una risposta motivata alle petizioni presentate, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento comunale.

4. Le procedure di presentazione, istruttoria, esame e pubblicità delle petizioni sono disciplinate dal regolamento comunale.

Art. 63 - Proposte civiche

1. Almeno il cinque per cento dei cittadini elettori residenti possono sottoscrivere proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette, entro trenta giorni successivi, all'organo competente, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessato.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 64 - Assemblee pubbliche

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini mediante lo svolgimento di assemblee pubbliche su temi di interesse generale della comunità locale.
2. Le assemblee possono essere promosse dall'Amministrazione Comunale o richieste da almeno trenta cittadini.
3. Le assemblee costituiscono strumenti di informazione, consultazione e confronto tra l'Amministrazione e la cittadinanza.
4. Il luogo, la data, l'ora e l'argomento della discussione dell'assemblea sono portati a conoscenza della cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità, quali avvisi pubblici, affissi anche all'albo pretorio, con adeguato anticipo non inferiore a giorni dieci.

Art. 65 - Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su istanza di almeno il cinque per cento del corpo elettorale, delibera la consultazione della popolazione in via generale o per settori, categorie o gruppi. Nella medesima deliberazione definisce modalità e termini del procedimento di consultazione.
2. La consultazione ha lo scopo di conoscere in via diretta l'orientamento della comunità su questioni all'esame degli organi comunali e di ricavarne indicazioni utili per i provvedimenti da adottare

Capo II - Associazionismo e partecipazione

Art. 66 - Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 69, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio.

Art. 67 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione Comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma 2 a quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Per i componenti degli organismi non è previsto alcun compenso.

Art. 68 - Consulta Comunale dei Giovani

1. Al fine di promuovere il diretto coinvolgimento dei giovani all'amministrazione locale e favorirne la partecipazione allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Comune, è istituita la Consulta Comunale dei Giovani, quale organo consultivo e propositivo di rappresentanza della comunità giovanile.
2. La Consulta costituisce sede privilegiata di ascolto, nonché di coordinamento, di proposta e di valutazione delle politiche e delle misure di intervento comunale a favore dei giovani.

3. Alla Consulta è garantita la più ampia autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione rispetto agli Organi comunali di governo.

4. Con regolamento comunale, approvato e modificato anche su proposta della Consulta, sono disciplinati la composizione e il funzionamento interno della Consulta.

Art. 69 - Incentivazione

1. Alle associazioni e agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico- professionale e organizzativo.

Capo III - Referendum e diritti di accesso

Art. 70 - Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo quale strumento di partecipazione dei cittadini alle scelte di interesse della comunità locale.

2. Il referendum può essere promosso su questioni di competenza comunale, con esclusione delle materie sottratte dalla legge, degli atti di bilancio, delle materie tributarie e tariffarie e degli atti obbligatori per disposizione normativa.

3. Il referendum può essere richiesto da una quota del corpo elettorale non inferiore al dieci per cento oppure deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Il quesito referendario deve essere formulato in modo chiaro, univoco e comprensibile.

5. Le modalità di ammissibilità, organizzazione e svolgimento del referendum sono disciplinate da apposito regolamento.

6. Il Consiglio Comunale esamina l'esito della consultazione e assume le determinazioni di propria competenza entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco.

Art. 71 - Diritto di accesso

1. Il Comune garantisce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni detenuti dall'Amministrazione e dai soggetti che gestiscono servizi pubblici locali, secondo termini, modalità e limiti previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. L'esercizio del diritto di accesso si realizza nel rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione, pubblicità dell'azione amministrativa e tutela della riservatezza.

3. Sono esclusi dall'accesso gli atti e le informazioni sottratti alla conoscibilità nei casi previsti dalla legge o dal regolamento comunale.

4. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso, le forme di accesso differito e le misure organizzative necessarie per garantire l'effettiva conoscibilità dell'attività amministrativa.

Art. 72 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal presente Statuto.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, anche con divulgazione on-line, al fine di assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, sull'accesso civico generalizzato, l'accesso civico semplice e quello documentale disciplinano puntualmente l'attuale diritto di accesso dettando le modalità atte a garantire l'informazione ai cittadini, attuando compiutamente i principi vigenti in materia di pubblicazione atti, dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, segreto di Stato e tutela dei dati sensibili.

Titolo III - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 73 - Statuto

1. Il presente Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi gli atti normativi del Comune.

2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate del Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 74 - Regolamenti comunali

1. Il Comune esercita la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza, nel rispetto della Costituzione, della legge, del presente Statuto e dei principi dell'ordinamento giuridico.

2. I regolamenti disciplinano l'organizzazione e il funzionamento degli organi, degli uffici, dei servizi e degli istituti di partecipazione, nonché ogni altra materia attribuita alla competenza comunale.

3. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta agli organi comunali competenti e ai cittadini nei casi previsti dallo Statuto.

4. Nella formazione dei regolamenti il Comune può promuovere forme di consultazione dei soggetti interessati e delle realtà rappresentative della comunità locale.

5. I regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale, salvo i casi attribuiti dalla legge alla competenza di altri organi dell'Ente.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente; dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti sono pubblicati in via permanente nella apposita sottosezione rubricata "atti generali" della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale che garantisce la piena, integrale e costante conoscibilità dei regolamenti.

Art. 75 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, nel sito web istituzionale dell'Ente, in Amministrazione Trasparente nella sottosezione "atti generali", all'Albo Comunale Informatico per trenta giorni consecutivi; è inoltre trasmesso al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto e le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio.